

## Evoluzione legislativa

agenti della riscossione, della comunicazione di discarico per inesigibilità dei ruoli, nonché i termini per l'adesione alla sanatoria degli illeciti amministrativi.

E' istituito un apposito Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, avente il compito di elaborare i criteri per l'individuazione di categorie di credito oggetto di recupero coattivo e le linee guida generali per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione, nonché criteri per consentire il controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni così impartite; tali norme si applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2013.

*Commi da 537 a 543.*

Gli enti e le società incaricate della riscossione dei tributi hanno l'obbligo di sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, ove intervenga la presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una vicenda idonea a rendere l'esecuzione coattiva, anche solo temporaneamente, illegittima. La dichiarazione del contribuente è, peraltro, idonea a realizzare l'estinzione del credito in riscossione a seguito dell'inerzia dell'ente impositore a comunicare per tempo, al contribuente e al concessionario, l'infondatezza delle ragioni invocate nella dichiarazione.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012 "Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo" (*G.U. n. 37 del 13 febbraio 2013*).

### *Art. 1. Ambito di applicazione del congedo del padre*

Il congedo obbligatorio a favore del padre lavoratore prevede che il padre si astenga dal proprio impiego per un periodo di un giorno entro il quinto mese dalla nascita del figlio, con la possibilità che ciò avvenga in concomitanza col congedo di maternità della madre, in aggiunta ad esso. Il padre può usufruire del congedo facoltativo per ulteriori due giorni (anche continuativi), a condizione però che la madre lavoratrice rinunci ad altrettanti giorni del proprio congedo di maternità. Entrambi gli istituti

## Evolutione legislativa

sono utilizzabili anche dal padre adottivo o affidatario e si applicano alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.

### *Art. 2. Trattamento economico, normativo e previdenziale del congedo obbligatorio e facoltativo del padre*

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, l'INPS corrisponde un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, mentre per quanto concerne l'aspetto previdenziale trovano applicazione le disposizioni contenute nel testo unico della maternità.

### *Art. 3. Modalità di fruizione*

Disciplina le modalità ed i tempi di comunicazione, nonché i documenti da allegare e le modalità di fruizione dell'istituto di cui si tratta.

### *Artt. 4 - 5. Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia; misura del beneficio e modalità di erogazione*

Negli undici mesi successivi al congedo di maternità, vi è la possibilità di richiedere un contributo economico sostitutivo del congedo, utilizzabile per il servizio di baby-sitting o per la retta di struttura pubblica o privata accreditata. Il contributo ammonta a trecento euro netti mensili per sei mesi.

### *Art. 6. Modalità di ammissione*

La madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici e secondo le modalità tecnico operative, nonché la tempistica, stabiliti in tempo utile dall'INPS.

I benefici in argomento sono riconosciuti nei limiti delle risorse stabilite dall'art. 10, comma 1, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 sulla base della graduatoria nazionale che terrà conto dell'indicatore Isee. Le graduatorie sono pubblicate dall'INPS entro quindici giorni dalla scadenza del bando.

### *Art. 8. Procedura per la realizzazione dell'elenco*

L'INPS provvede alla redazione di apposite istruzioni, pubblicate sul sito istituzionale, sia per l'istituzione di un elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazione di cui alla legge di riforma del mercato del lavoro, sia per le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime.

## Evoluzione legislativa

### Art. 9. *Riduzione del congedo parentale*

La fruizione dei benefici di cui agli articoli 4 e seguenti, comporta, per ogni quota mensile richiesta, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale. Al fine di tale ricalcolo, l'INPS comunicherà al datore di lavoro l'ammissione della lavoratrice al beneficio richiesto.

### Art. 10. *Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria*

I benefici descritti sono riconosciuti nel limite di 20 milioni di euro annui per il triennio citato, gravanti sul bilancio dello Stato.

L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di un eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo.

- Legge 17 dicembre 2012, n. 221 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012 - Suppl. Ordinario n. 208)

### Art. 1. *Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'Istat*

Reca, tra le altre, disposizioni in merito all'unificazione su unico supporto di carta d'identità elettronica e tessera sanitaria.

### Art. 2. *Anagrafe nazionale della popolazione residente*

Viene prevista e disciplinata l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

### Art. 4. *Domicilio digitale del cittadino*

Dispone la facoltà del cittadino di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica, quale suo domicilio digitale, che sarà inserito nell'ANPR ed al quale le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad inviare le comunicazioni dal 1° gennaio 2013. In assenza di tale domicilio digitale le comunicazioni suddette vengono predisposte dalle PP.AA. come documenti informatici

## Evoluzione legislativa

sottoscritti con firma digitale o elettronica avanzata, da inviare per posta in copia analogica.

L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione costituisce elemento valutabile ai fini della performance dirigenziale.

### *Art. 5. Posta elettronica certificata – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti*

L'obbligo della PEC viene esteso alle imprese individuali; si prevede l'istituzione di INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti). L'accesso ad esso da parte di tutti, cittadini ed istituzioni, è libero ed avviene tramite sito web.

### *Art. 6. Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili*

#### *Comma 1.*

Si rafforza la responsabilità collegata all'inosservanza dell'obbligo di comunicazione telematiche tra pubbliche amministrazioni e all'inadempienza relativa al mancato avvio del procedimento a seguito di istanza o dichiarazione inviata alla pubblica amministrazione in via telematica. Si prevede l'estensione delle disposizioni in argomento anche ai gestori di pubblici servizi nonché la pubblicizzazione degli indirizzi telematici di questi ultimi e di tutte le pubbliche amministrazioni.

#### *Comma 2.*

A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata o qualificata, a pena di nullità, gli accordi organizzativi che le pubbliche amministrazioni concludono tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

#### *Commi 3 e 4.*

Dal 1° gennaio 2013, prevedono la stipulazione dei contratti pubblici mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa o con scrittura privata.

### *Art. 7. Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato*

#### *Comma 1.*

## Evoluzione legislativa

Estende l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 al personale non contrattualizzato della pubblica amministrazione.

### *Comma 3.*

Interviene sulla disciplina relativa al congedo spettante al lavoratore dipendente in caso di malattia dei figli, di cui al testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, disponendo che la certificazione di malattia relativa, sia inviata per via telematica direttamente dal medico curante del S.S.N. o con esso convenzionato all'INPS e da questo immediatamente inoltrata al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica del lavoratore che ne faccia richiesta.

Abroga l'obbligo da parte del genitore fruitore di presentare dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo: ai fini della fruizione del congedo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato, le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo.

### *Art. 9. Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale*

#### *Comma 1 lettera a).*

Riscrive il Codice dell'amministrazione digitale in materia di accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Secondo il primo comma del nuovo art. 52 del CAD, l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria, è disciplinato dalla pubblica amministrazione, nonché dalle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Per rendere operative le predette disposizioni si prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo.

## Evoluzione legislativa

### *Capoverso 2.*

I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto.

### *Capoversi 3 e 4.*

Le amministrazioni sono tenute a prevedere esplicite clausole contrattuali nei capitolati e schemi di contratto di appalto idonee a consentire l'accesso telematico ed il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture dei dati e delle relative banche dati.

Tra i parametri di valutazione della prestazione dei dirigenti si allocano anche le attività volte ad assicurare l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni.

### *Capoverso 7.*

All'Agenzia è attribuito il compito di definire ed aggiornare, con cadenza annuale, le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del CAD, al fine di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni si uniformano alle linee guida fissate dall'Agenzia.

### *Comma 7.*

Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel proprio sito web gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente nonché lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La pubblicazione è, altresì, rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione individuale dei dirigenti individuati come responsabili.

### *Comma 9.*

Stabilisce che le attività volte a garantire la pubblicazione, l'accessibilità ed il riutilizzo dei dati, rientrano tra i parametri di valutazione della performance dei dirigenti pubblici. Prevede, inoltre, una responsabilità

## Evoluzione legislativa

dirigenziale e disciplinare per i dirigenti che non applichino le disposizioni dei commi precedenti, anche nell'ipotesi di mancata pubblicazione degli obiettivi.

*Art. 9-bis. Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione*

*Comma 1.*

Tra le soluzioni disponibili sul mercato, oltre a quelle già previste, viene introdotta la modalità di fruizione in cloud computing e i software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.

*Comma 1-bis.*

Prevede che le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al Codice dei contratti pubblici, effettuano una ulteriore valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base di determinati criteri, quali il costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; il livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione; le garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

*Comma 1-ter.*

Nel caso in cui da tale comparazione risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.

*Art 10. Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica*

*Comma 7.*

Nell'ottica di dematerializzazione amministrativa in ambito scolastico e universitario, è stata prevista la costituzione del fascicolo elettronico dello studente universitario dall'anno accademico 2013-2014. In questo ambito è previsto l'accesso da parte delle università alle banche dati dell'INPS

## Evolutione legislativa

per la consultazione dei dati necessari al calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEEU).

### Art. 15. *Pagamenti elettronici*

#### *Comma 1.*

Estende la possibilità di effettuare pagamenti verso le amministrazioni e le imprese pubbliche con modalità informatiche (bonifici bancari e postali, carte di debito, di credito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronico disponibili).

In particolare, dispone che le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi siano tenuti – a decorrere dal 1° giugno 2013 - ad accettare i pagamenti loro spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

A tal fine, tali soggetti :

a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento - ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria - per effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, gli identificativi del conto corrente postale per effettuare i pagamenti con bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;

b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento individuati mediante gli strumenti forniti Consip s.p.a. o dalle centrali di committenza regionali di riferimento. Ciò al fine di consentire ai privati di effettuare i pagamenti attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, di carte prepagate o di altri strumenti elettronici di pagamento. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo relativo all'operazione effettuate, procede a riversarlo al tesoriere dell'ente e lo registra in apposito sistema informatico – a disposizione dell'amministrazione – con l'indicazione di appositi codici identificativi del pagamento medesimo, nonché dei codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria o dell'imputazione del versamento in Tesoreria.

Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi possono altresì avvalersi della piattaforma tecnologica messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia digitale per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le PP.AA. ed i prestatori di servizi di pagamento, nonché di prestatori di servizio di pagamento abilitati.

## Evolutione legislativa

Dalle previsioni di cui al comma 1, lett. a) possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

Detta disposizioni in materia di micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici.

### *Comma 3.*

Reca disposizioni in tema di attuazione della disciplina sulla pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, a tal fine si avvalgono delle funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.

### *Comma 5-bis.*

Prevede che per consentire ai privati di utilizzare strumenti di pagamento elettronici, le pubbliche amministrazioni debbano avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2- bis del CAD e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizio di pagamento abilitati.

### *Art. 23-ter. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua*

Interviene sul modello alternativo dei fondi di solidarietà bilaterali previsto dall'art. 3, comma 14, della legge n. 92/2012, che viene integralmente sostituito.

La norma fa espresso riferimento ai settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale nei quali siano tuttavia operanti, alla data di entrata in vigore della riforma, consolidati sistemi di bilateralità, tenendo in considerazione le peculiarità di tali settori, con specifico ed espresso richiamo all'artigianato, le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali possono, nel termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità perseguite dall'art. 3, commi 4-13, della legge n. 92/2012, prevedendo apposite misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso

## Evoluzione legislativa

di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

Prevede che nei settori che aderiscono al modello alternativo per il fondo di solidarietà bilaterale si possano adeguare alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13 le fonti normative ed istitutive dei fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con l'obbligo tuttavia di vincolare alle finalità formative le risorse derivanti dagli obblighi contributivi se a seguito della trasformazione del fondo interprofessionale si ha una confluenza, in tutto o in parte, del fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale.

*Art. 33-ter. Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.*

E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Esse hanno l'obbligo di iscrizione alla stessa e di aggiornamento dei dati. In caso di inadempimento si verifica la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.

*Art. 33-quater. Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione*

Reca alcune modifiche alle norme riguardanti le garanzie di buona esecuzione previste dal Codice dei contratti pubblici.

*Art. 33-quinquies. Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA*

Proroga al 31 dicembre 2013, in sede di verifica triennale dell'attestazione SOA, la disposizione che prevede una maggiore tolleranza nella verifica di tale attestato relativamente alla congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 12 dicembre 2012, "Suppressione della Gestione speciale, presso l'INPS, degli enti pubblici creditizi, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357" (*G.U. n. 108 del 10 maggio 2013*).

A decorrere dal 1° gennaio 2011, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disposto la soppressione della Gestione speciale, presso l'INPS,

## Evoluzione legislativa

degli enti pubblici creditizi ed il trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle attività patrimoniali residuali, così come risultanti dal rendiconto 2010.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012 "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91" (*G.U. n. 295 del 19 dicembre 2012*).

Fornisce le linee guida per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Al fine di garantire l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, le amministrazioni pubbliche adottano una classificazione uniforme a quella del bilancio dello Stato.

Ciascuna amministrazione pubblica, previa indicazione dell'amministrazione vigilante, individua tra le missioni del bilancio dello Stato, quelle maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici dalla stessa perseguite. Le amministrazioni pubbliche classificano nella missione «Fondi da ripartire» le eventuali spese relative a fondi che, in sede di previsione, sono destinati a finalità non riconducibili a specifiche missioni, in quanto l'attribuzione delle risorse è demandata ad atti e provvedimenti adottati in corso di gestione e nella missione «Servizi istituzionali e generali», le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo riferibili a più finalità e non attribuibili puntualmente a specifiche missioni.

E' previsto, inoltre, che ciascuna amministrazione pubblica possa trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una richiesta motivata di modifica o integrazione della classificazione di riferimento per il tramite del Ministero vigilante.

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito

## Evoluzione legislativa

delle missioni. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione, ovvero, con altri idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni pubbliche, sulla base di una ricognizione delle attività svolte, individuano i programmi sottostanti le missioni di pertinenza. La denominazione dei programmi rappresenta in modo chiaro le attività svolte dall'amministrazione.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 dicembre 2012 "Determinazione, per l'anno 2013, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398" (*G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012*).

Art. 1.

Stabilisce, per ciascun settore di attività, i valori delle retribuzioni convenzionali, per l'anno 2013, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero.

Art. 4.

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (*G.U. n. 265 del 13 novembre 2012*).

Art. 1. *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*

*Commi 7 e 8.*

Fissano i compiti dell'organo di indirizzo politico delle P.A. e quelli del responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. Quest'ultimo, tra l'altro, propone, entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano triennale di

## Evoluzione legislativa

prevenzione della corruzione all'organo politico che lo adotta e lo trasmette al Dipartimento della funzione pubblica.

Il responsabile definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

- Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (G.U. n. 189 del 14 agosto 2012 - Suppl. Ordinario n. 173).

*Art. 1. Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure*

*Comma 26-bis.*

Prevede che i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da terzi fornitori, per il triennio 2013-2015 siano ridotti di almeno il 10% rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi, nell'anno 2011, a favore di Sogei S.p.a. o di Consip S.p.a. Nello stesso periodo, i costi unitari sia per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche non debbono essere inferiori a quelle acquisite nel 2011, che di prodotti software, sono ridotti almeno del 5%.

*Art. 3. Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive.*

*Comma 1.*

Per il triennio 2012-2014 dispone la disapplicazione degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle amministrazioni pubbliche.

*Art. 4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche*

*Comma 6.*

Dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possano acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, da enti di diritto privato

## Evoluzione legislativa

soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.

### Art. 5. *Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni*

#### *Comma 1.*

Prevede che sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013, l'aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione sia ridotto di un punto percentuale.

Prevede un'ulteriore, eventuale riduzione dell'aggio: essa potrà essere alimentata dalle eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica - correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A -, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali.

#### *Comma 2.*

Limita l'effettuazione di spesa ad un ammontare non superiore al 50 per cento di quella sostenuta nel 2011 relativamente alle spese destinate al parco autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti già in essere.

### Art. 8. *Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali*

#### *Comma 3.*

Al fine di assicurare la riduzione delle spese, i consumi intermedi sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Le somme così risparmiate sono riversate entro il 30 giugno di ogni anno in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

### Art. 14. *Riduzioni delle spese di personale*

#### *Comma 20-bis.*

Il personale docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio e che per l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile ai sensi del comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso a pensione

## Evoluzione legislativa

entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del cosiddetto "Decreto Salva Italia"

- Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (G.U. n. 153 del 3 luglio 2012 – Suppl. Ordinario n. 136)

*Art. 1. Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore*

*Comma 32 (come modificato dall'art. 46-bis della legge 7 agosto 2012, n.134).*

Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

*Art. 2. Ammortizzatori sociali*

*Comma 1.*

Istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), che si concretizza nell'erogazione di un'indennità mensile a favore dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. L'ASpI sostituisce, a regime, l'indennità di mobilità, di disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti e l'indennità di disoccupazione speciale edile.

*Comma 2.*

L'ASpI si applica a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata.

Vengono invece esclusi dall'applicazione i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

## Evoluzione legislativa

### *Comma 3.*

Dispone la non applicazione dell'istituto nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

### *Comma 6.*

Prevede che l'importo dell'ASpI debba essere rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il fattore 4,33.

### *Comma 7.*

L'indennità mensile viene rapportata alla retribuzione mensile e risulta essere pari al 75% nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore, nel 2013, all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Le modalità di calcolo differiscono nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a 1.180 euro mensili: in tal caso, l'indennità è pari al 75% del predetto importo più un ulteriore incremento, pari al 25%, del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

In ogni caso, l'indennità mensile non può superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge n. 427/80.

### *Comma 8.*

All'ASpI non si applica il prelievo contributivo del 5,84% per gli apprendisti, attualmente non applicato all'indennità di disoccupazione ma solamente all'indennità di invalidità.

### *Comma 9.*

Prevede una riduzione dell'importo erogato, pari al 15%, dopo i primi sei mesi di fruizione, nonché un'ulteriore decurtazione del 15% dopo il dodicesimo mese.